

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2519}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, PIRO, FARIGU, LANDI, LA GLORIA

Istituzione del Ministero per gli affari sociali

Presentata il 7 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione dell'unità proposta di legge che si collega a quella presentata nella X legislatura dagli onorevoli Massari, De Rose e Santarelli (atto Camera n. 3352), nasce dalla certezza che uno dei compiti fondamentali di uno Stato democratico e socialmente avanzato sia quello di assicurare ogni possibile tutela alle componenti sociali (individualmente e collettivamente) più deboli, una tutela che deve considerarsi, prima di tutto, realizzazione del diritto alla pari dignità e alla piena libertà di ogni cittadino.

Ed invero il numero dei disabili e degli handicappati è, nel nostro Paese, in continuo aumento, così come, e ancor di più, quello di coloro che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.

Disabili ed anziani costituiscono, quindi, una realtà sempre più imponente e pertanto meritevole di tutela nell'ambito dell'avanzamento civile e sociale del nostro Paese.

Secondo statistiche risalenti alla fine del 1987, in Italia vi erano più di un milione e mezzo di handicappati, almeno un milione dei quali con insufficienza mentale o invalidità motoria.

Il numero delle persone definibili anziane, inoltre, aumenta costantemente sia per il progressivo elevarsi della durata media della vita sia per il sempre più contenuto tasso di natalità.

Infatti, secondo le rilevazioni demografiche elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'8,9 per cento della popolazione delle regioni centro-setten-

trionali ha più di sessantacinque anni di età, mentre nelle regioni meridionali gli ultrasessantacinquenni costituiscono il 13,5 per cento della popolazione.

Ebbene, che cosa finora hanno fatto Governo e Parlamento per affrontare in modo organico e risolvere, quanto meno in parte, i problemi di queste categorie?

L'iniziativa in questo settore è stata limitata ad interventi frammentari, contraddittori e disorganici per i disabili, nulla o quasi è stato fatto per gli anziani; mentre sono noti a tutti i frequenti episodi di inabili abbandonati a se stessi e di anziani emarginati dal contesto della società civile.

È pur vero che esistono alcune leggi che prendono in considerazione gli handicappati, ma esse mancano del necessario coordinamento e spesso vengono attuate in modo del tutto parziale.

Uno dei maggiori quotidiani nazionali ha di recente pubblicato la lettera di un sordomuto, sui cui contenuti dovremmo riflettere tutti. Vi si legge: « quando sfilano i sordi la maggior parte della gente normale ha paura di noi ed ha paura perché è ancora immatura per accettarci per ciò che siamo. Inoltre teme il dolore, e silenzio, cecità ed invalidità sono dolore.... ».

La stampa si è anche occupata degli anziani, ed in un articolo dedicato ai problemi della terza età è stato scritto che « l'anziano come uomo oggi non esiste ».

Onorevoli colleghi, i disabili e gli anziani oggi sono una realtà, ed una realtà che merita tutta la nostra attenzione e considerazione, che può e deve essere espressa anche attraverso un assetto organico di tutte le normative che si occupano di essi.

Disabili ed anziani sono cittadini con pienezza di diritti e di doveri come tutti gli altri, ed a loro lo Stato deve riconoscere la possibilità di godere di tutti i diritti di cui godono gli altri cittadini. Ciò rappresenta un dovere fondamentale dell'intera società e di ciascuno di noi.

I loro problemi devono trovare la giusta collocazione nell'ambito governativo, in un centro di responsabilità operativa e

decisionale al massimo livello, al fine di avviare una seria politica per la sicurezza di tali cittadini che hanno necessità di essere protetti, perché deboli e spesso vittime di gravi ingiustizie. A questo fine occorre istituire un Ministero per gli affari sociali che assolva anche ad una funzione di coordinamento di tutte le iniziative che fino ad oggi si sono rivelate frammentarie e settoriali, pur essendo finalizzate alla protezione di categorie deboli quali gli handicappati e gli anziani, oltre ad attività nel campo della sicurezza sociale in generale. In tal modo si arricchirà il Ministero per gli affari sociali di quelle competenze e funzioni che, attribuite oggi a diversi dicasteri, spesso si rivelano inadeguate e contraddittorie.

Basta pensare alle competenze del Ministero dell'interno, in materia di assistenza agli inabili ed agli invalidi civili, del Ministero della sanità per l'attività svolta dalla direzione generale per la medicina sociale, del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai compiti di assistenza nel campo scolastico, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativamente all'inserimento ed alla qualificazione professionale dei soggetti in questione e, infine, del Ministero del turismo e dello spettacolo per le attività sportive degli handicappati ed il turismo di questi ultimi e della terza età.

Il personale necessario per svolgere questi nuovi compiti potrà essere attinto dagli organici del personale dei Ministeri interessati, e cioè tra i dipendenti che si occupano delle materie sopra indicate.

Con le nuove competenze da attribuire al Ministero per gli affari sociali verrebbe anche accolta la raccomandazione del Consiglio delle comunità europee, che ha invitato tutti i Paesi membri ad attuare una organica politica per la sicurezza di tutti i cittadini portatori di menomazioni fisiche e psichiche in modo da garantire, anche agli handicappati ed agli anziani, una pari dignità economica e sociale, come statuisce anche la nostra Costituzione.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'istituzione del Ministero per

gli affari sociali al fine di una migliore tutela dei cittadini handicappati e dei cittadini anziani ultrasessantacinquenni, compresi gli stranieri, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, e gli apolidi residenti nel territorio nazionale.

L'articolo 2 demanda al Ministero per gli affari sociali tutte le competenze, sinora attribuite al Ministero dell'interno, degli affari esteri, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, della difesa e del turismo e spettacolo, in materia di tutela dei cittadini handicappati e degli anziani.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio nazionale per la sicurezza sociale, composto dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, del turismo e dello spettacolo e della protezione civile, nonché dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di coordinamento e attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di sicurezza sociale su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero per gli affari sociali, del Comitato nazionale per la sicurezza sociale, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle associazioni ed organizzazioni pubbliche e private che svolgono attività di sicurezza sociale, allo scopo di utilizzare, per quanto possibile, le esperienze che si sono formate in questo campo.

L'articolo 5 affida il compito di realizzare tutte le attività e di promuovere le necessarie iniziative per la sicurezza sociale al Ministro per gli affari sociali, conferendogli, quindi, compiti di iniziativa.

L'articolo 6 determina in cento unità il personale da assegnare al Ministero, personale che dovrà essere scelto tra quello dei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7 stabilisce che agli oneri per l'attuazione della legge si provvede a carico dei bilanci dei Ministeri sino ad ora competenti in materia, indicati dall'articolo 2.

L'articolo 8, infine, prevede che la legge proposta entri in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il Ministero per gli affari sociali, al quale sono attribuite le competenze di cui alla presente legge.

2. Al Ministero per gli affari sociali è demandata, in un quadro di coordinamento organico, l'esatta e puntuale attuazione di tutte le normative che realizzano, nel rispetto della Costituzione, il diritto dei cittadini handicappati e degli anziani al pieno inserimento nella vita sociale.

3. Ai fini della presente legge si considerano handicappati i soggetti che per fatto di nascita o a causa di evento morboso o traumatico, comunque intervenuto, presentano menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali che li pongono in una condizione di difficoltà in ordine all'apprendimento, alla vita di relazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro.

4. Ai fini della presente legge si considerano anziani tutti i cittadini che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

5. La tutela dei cittadini handicappati e degli anziani deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

6. L'accertamento della sussistenza di *handicap* è demandato ad appositi organi pubblici da individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri ed agli apolidi handicappati residenti nel territorio nazionale, nei limiti e nelle condizioni di reciprocità previste dagli accordi internazionali.

ART. 2.

1. Al Ministero per gli affari sociali sono attribuite le funzioni già di competenza dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, della difesa e del turismo e dello spettacolo, in materia di tutela dei cittadini handicappati e degli anziani, nonché il coordinamento dei compiti riservati per legge ad enti ed istituzioni pubbliche in materia di tutela di tali categorie di cittadini.

ART. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale della sicurezza sociale, con il compito di provvedere al coordinamento e all'attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica per la sicurezza sociale fissati dal Consiglio dei ministri, al fine di una sua realizzazione maggiormente omogeneizzata sul territorio.

2. Il Consiglio nazionale della sicurezza sociale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri; le funzioni di presidente possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

3. Il Consiglio nazionale della sicurezza sociale è composto:

a) dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, del tesoro, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, della difesa, del turismo e dello spettacolo e per il coordinamento della protezione civile;

b) dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

1. È istituito, presso il Ministero per gli affari sociali, il Comitato nazionale per la sicurezza sociale, presieduto dal Ministro per gli affari sociali, o da un suo delegato, e composto, con modalità da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra istituzione pubblica che per legge svolge compiti di tutela dei cittadini handicappati e dei cittadini anziani, nonché delle associazioni e delle organizzazioni private che svolgono istituzionalmente e senza scopo di lucro attività di sicurezza sociale, comprese le organizzazioni di volontariato sociale e civile operanti a livello nazionale o regionale.

ART. 5.

1. Il Ministro per gli affari sociali ha il compito di assicurare la realizzazione delle attività e di promuovere iniziative per la sicurezza sociale per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge e di presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dal Ministero stesso, contenente specifiche proposte per la migliore realizzazione delle finalità della presente legge.

ART. 6.

1. Per lo svolgimento delle competenze previste dalla presente legge è assegnato al Ministero per gli affari sociali, con decreto del Ministro stesso, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, personale amministrativo e tecnico-professionale nel limite massimo di cento unità.

2. Il personale di cui al comma 1 è reperito, su indicazione del Ministro per gli affari sociali, tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, in sede di prima applicazione, a carico degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'articolo 2.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.